

STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del 15 maggio 2005 e ratificato dalla Federazione Italiana Vela con nota n.ro 1351 del 6 giugno 2005.

Art. 1 – COSTITUZIONE

L'Associazione denominata “**VELACLUB PALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**” costituita con atto del 6 dicembre 1978, con sede legale in Palermo, Lungomare Cristoforo Colombo n. 4541, è retta dalle disposizioni del presente Statuto. I colori del sodalizio sono il giallo – oro ed il nero. Il guidone sociale è formato da un trapezio isoscele di colore giallo – oro con al centro, in nero, un'aquila normanna.

Art. 2 – SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro, ma ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di tutti gli sports nautici non a motore, anche mediante l'organizzazione di corsi e scuole, (attività didattica) nel rispetto delle normative e direttive del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Vela.

Sono ammesse, inoltre, altre attività artistiche, culturali, ricreative e sportive nell'interesse degli associati, compresa la somministrazione d'alimenti e bevande, sia per favorire la fruizione delle strutture sociali, sia per conservare e difendere le tradizioni gastronomiche tipiche delle località marinare, in generale, e della Sicilia, in particolare.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribu-zione non siano imposte dalla legge.

Art. 3 – AFFILIAZIONI

Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente, l'Associazione intende affiliarsi alla Federazione Italiana Vela ed a quelle organizzazioni che si propongono la diffusione degli sports nautici, la difesa delle tradizioni culturali o la tutela dell'ambiente, sia marino che terrestre, e intende partecipare alle attività da esse promosse, osservandone gli Statuti ed i Regolamenti.

Art. 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai versamenti dei Soci Fondatori, dalle quote di ammissione degli altri soci, dalle eventuali donazioni e dai lasciti in favore dell'Associazione stessa, da contributi di Enti pubblici e privati, dai proventi ordinari e straordinari e da quant'altro possa a qualsiasi titolo acquisire, dedotta l'eventuale copertura delle perdite.

Art. 5 – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre d'ogni anno.

Alla fine d'ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo un rendiconto economico e finanziario ed un preventivo.

Art. 6 – CATEGORIE DEI SOCI

I Soci si distinguono in Fondatori, Ordinari, Onorari e Benemeriti.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori coloro che risultano tali dall'Atto Costitutivo e dal Libro dei Verbali dell'Assemblea Generale dei Soci Fondatori.

Art. 8 – SOCI ORDINARI

Sono Soci Ordinari coloro i quali, avendo chiesto di far parte dell'Associazione, con l'impegno di osservare lo Statuto ed i Regolamenti, sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari coloro i quali sono invitati, dal Consiglio Direttivo, ad utilizzare gli impianti e le attrezzature dell'Associazione, con gli stessi diritti dei Soci Ordinari.

Art. 10 - SOCI BENEMERITI

Sono Soci Benemeriti quei Soci ai quali l'Assemblea dei Soci riconosce di avere contribuito in maniera eccezionale allo sviluppo dell'Associazione.

Art. 11 – QUOTE SOCIALI

I Soci sono tenuti a versare, al momento dell'ammissione, la relativa quota e, mensilmente, le quote sociali.

I Soci Benemeriti e gli Onorari non sono tenuti al versamento di quote sociali.

La quota o contributo associativo non è rivalutabile e non è trasmissibile.

Art. 12 – DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: a) Dimissione volontaria; b) Morosità protrattasi per oltre un anno dalla scadenza del versamento della quota sociale; c) Radiazione deliberata alla unanimità dai componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, ovvero nocimento alla buona reputazione dello stesso; d) Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto.

Art. 13 – ORGANI

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Presidente.

Art. 14 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente, in via ordinaria, prima della scadenza d'ogni quadriennio, per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e annualmente per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario

Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale dei Soci, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da 1/3 dei Soci Ordinari e per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti.

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza semplice dei voti espressi.

Ogni socio in regola con i pagamenti delle quote sociali ha diritto ad un voto, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del

codice civile, e può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, nel qual caso ogni Socio non potrà rappresentare più di un Socio.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri, rieleggibili, scelti tra i Soci.

Le elezioni dovranno essere effettuate entro il 30 dicembre d'ogni quadriennio ed il Consiglio Direttivo resterà in carica per il successivo quadriennio solare.

Potranno votare tutti i soci maggiorenni in regola con gli obblighi sociali.

Il Presidente dovrà convocare il nuovo Consiglio Direttivo per l'insediamento prima di 15 giorni della fine del quadriennio.

Il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario, il Direttore Sportivo ed, eventualmente, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente ed in Sua assenza del Vice Presidente.

I componenti del Consiglio direttivo non potranno ricoprire analoga carica presso altre associazioni e società sportive affiliate alla FIV.

Art. 16– DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti quando siano stati assenti, senza giustificato motivo, per più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, previo inserimento nell'ordine del giorno, comunicato allo stesso Socio.

Il consiglio Direttivo deliberata la decadenza, potrà designare in sostituzione il primo dei Soci non eletti nell'ultima votazione.

Nel caso in cui fosse impossibile procedere alla sostituzione, il Presidente provvederà a convocare l'Assemblea Generale dei Soci per l'elezione del componente mancante, che resterà in carica per il periodo residuo.

Art. 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'Amministrazione dell'Associazione, salvo quelli devoluti all'Assemblea Generale dei Soci.

Tra i poteri ad esso affidati in linea esemplificativa e non esaustiva sono compresi

- la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione
- la ammissione di nuovi soci;
- la vigilanza sulla attuazione degli scopi sociali e delle deliberazioni adottate nel rispetto della volontà espressa dai soci in seno all'assemblea;
- l'adozione di provvedimenti nei confronti dei soci secondo le procedure di cui infra.
- L'inosservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento interno dell'Associazione comporta l'adozione dei seguenti provvedimenti:
 - - ammonizione verbale
 - -ammonizione scritta;
 - -la sospensione dalla partecipazione alla vita sociale per un massimo di 90 giorni;
 - - la radiazione.
- I provvedimenti saranno adottati in relazione alla entità della mancanza e alle circostanze che la accompagnano.

- I provvedimenti della ammonizione verbale o scritta verranno adottati direttamente dal Consiglio Direttivo.
- I provvedimenti di sospensione e radiazione saranno adottati dal Consiglio Direttivo, previa proposta del Collegio dei Probiviri, cui è delegata l'istruttoria con l'osservanza del principio del contraddittorio.
- Il provvedimento di radiazione potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo, che dovrà deliberare all'unanimità.
- Della adozione di tale provvedimento sarà data comunicazione all'Assemblea Ordinaria dei soci alla prima assemblea ordinaria utile.
- Il socio radiato non potrà più fare parte dell'associazione, nè a qualsiasi titolo frequentare la sede sociale.

Il Consiglio Direttivo può incaricare singoli soci o Commissioni di Soci di curare singoli affari o branche di attività.

Tutti i soci possono prestare la loro opera, anche professionale, in favore dell'Associazione, a titolo assolutamente volontario o gratuito.

Eventuali compensi o rimborsi spese, a qualunque titolo, debbono essere formalmente deliberati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea Generale dei Soci, nella rispettiva competenza.

Art. 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci per un quadriennio.

Il Collegio dei Probiviri sarà convocato ogniqualvolta dovessero insorgere questioni di carattere disciplinare nei confronti di soci.

Art.19 –COMITATO SOCI FONDATORI

Il Comitato dei Soci Fondatori è convocato dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta l'anno.

Il Presidente deve convocare il Comitato dei Soci Fondatori, in via straordinaria, ogni qualvolta venga richiesto dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato dei Soci Fondatori ha compiti esclusivamente consultivi propositivi. Le sue deliberazioni saranno valide se saranno presenti o rappresentati la metà più uno dei suoi componenti.

Ogni Socio Fondatore ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro Socio Fondatore, che non potrà rappresentare più di un Socio.

Art. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Velaclub Palermo ed il Socio, o fra i Soci nell'ambito delle attività del Velaclub Palermo, deve venire composta mediante arbitrato irrituale da un collegio costituito da due membri nominati uno da ciascuna delle parti e da un Presidente scelto di comune accordo o in caso di disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Palermo.

La parte che intende promuovere l'arbitrato deve nominare il suo arbitro mediante lettera raccomandata, controfirmata per accettazione dall'arbitro nominato e indirizzata all'altra parte ed al Velaclub Palermo.

L'altra parte deve nominare il suo arbitro con le stesse modalità entro 20 giorni dal ricevimento di detta lettera raccomandata.

Il Collegio Arbitrale non è tenuto ad alcuna formalità di procedure, ma solo al rispetto del principio del contraddittorio e deve emettere il lodo entro 90 giorni dall'accettazione della nomina da parte del Presidente.

Il lodo deve venire depositato presso la segreteria del Velaclub Palermo che ne da comunicazione alle parti.

Il Consiglio Direttivo può concedere, per particolari e giustificati motivi, deroghe all'obbligo imposto dal presente articolo, autorizzando i Soci ad adire Autorità diverse dal Collegio Arbitrale. La determinazione, compiutamente motivata, deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo entro 40 giorni dalla richiesta di deroga e deve essere tempestivamente comunicata all'interessato.

Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di deroga senza che all'interessato sia stata comunicata la delibera, la deroga deve ritenersi concessa.

L'inosservanza degli obblighi posti dalla presente clausola comporta il deferimento agli organi di giustizia per l'applicazione dei procedimenti disciplinari previsti.

Art. 21 – ALBO SOCIALE

Ogni comunicazione o convocazione rivolta ai Soci verrà fatta mediante affissione all'Albo Sociale, presso la Sede dell'Associazione, per un periodo non inferiore a 15 giorni.

Il Consiglio Direttivo curerà ogni altra forma di pubblicità che riterrà opportuna in relazione all'importanza dell'evento.

Le deliberazioni degli organi dell'Associazione ed i rendiconti economici e finanziari saranno affissi all'Albo Sociale, per un periodo non inferiore a 15 giorni, fermo restando che ogni Socio, in regola con gli obblighi sociali, può prenderne visione, in ogni momento, presso la Sede Sociale.

Art. 22 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto in favore di altre Associazioni che perseguano finalità sportive, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osserveranno le disposizioni di legge in materia, del codice civile, nonché le norme e le direttive del C.O.N.I., che l'associazione s'impegna espressamente a rispettare ed accettare.